



CITTA' DI AVERSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE**

Approvato con delibera del C.S. n.80 del 04/04/2019

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Articolo 2	Tipologia delle armi in dotazione	pag. 2
Articolo 3	Numero delle armi in dotazione	pag. 2

CAPO II PRESIDI DIFENSIVI

Articolo 4	Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione	pag. 3
------------	---	--------

CAPO III MODALITÀ E CASI DEL PORTO DELL' ARMAMENTO

Articolo 5	Servizi svolti con l'arma da fuoco	pag. 4
Articolo 6	Assegnazione dell'arma da fuoco	pag. 4
Articolo 7	Modalità del porto dell'arma da fuoco	pag. 5
Articolo 8	Porto dell'arma da fuoco in occasione di servizi di collegamento, rappresentanza e missioni	pag. 5
Articolo 9	Servizi svolti fuori dall'ambito comunale per soccorso o per supporto	pag. 6

CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

Articolo 10	Doveri dell'assegnatario	pag. 6
Articolo 11	Doveri del consegnatario	pag. 7
Articolo 12	Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma	pag. 7
Articolo 13	Requisiti psicofisici per l'assegnazione e ritiro cautelare dell'arma	pag. 8
Articolo 14	Deposito delle armi	pag. 8
Articolo 15	Registro di carico delle armi e delle munizioni e dei presidi difensivi	pag. 9
Articolo 16	Controlli e sorveglianza	pag. 9

CAPO V ADDESTRAMENTO

Articolo 17	Addestramento obbligatorio al tiro e idoneità al maneggio della armi da fuoco	pag. 9
Articolo 18	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni	pag. 10

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19	Norme di rinvio	pag. 10
Articolo 20	Norme transitorie	pag. 10
Articolo 21	Pubblicazione ed entrata in vigore	pag. 10

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI AVERSA

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle previsioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento ed i servizi di Polizia Municipale prestati in armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Aversa a cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente ausiliare di Pubblica Sicurezza.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì la dotazione di strumenti di autotutela assegnabili agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Aversa in attuazione del Regolamento regionale n. 1 del 13 Febbraio 2015 ad oggetto "Regolamento di esecuzione dell'Articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)".
3. L'armamento in dotazione al Corpo è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
4. Con specifici ordini di servizi, attuativi del presente Regolamento, il Dirigente emana direttive operative di dettaglio eventualmente ritenute necessarie o opportune per assicurare adeguate misure di sicurezza.
5. Fatta salva l'eventuale violazione di leggi penali, qualsiasi comportamento doloso o colposo che costituisce violazione del presente regolamento ovvero di altre norme imperative che disciplinano la materia, comporta l'avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 2 Tipologia delle armi in dotazione

1. Al personale del Corpo assegnatario di arma, sia maschile che femminile, è assegnata arma corta, semi-automatica di calibro 9 mm o superiore, da scegliersi tra quelle classificate come armi comuni da fuoco di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi d'onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche, il personale del Corpo può essere dotato di sciabola.

Articolo 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Municipale di Aversa è fissato con provvedimento del Dirigente ed è stabilito secondo quanto segue:
 - a) armi ad assegnazione individuale: numero di pistole semiautomatiche equivalente al numero degli Operatori in servizio in possesso di decreto di agente ausiliare di pubblica sicurezza;
 - b) armi di riserva: numero di pistole semiautomatiche di cui alla lettera a) maggiorato del 5%, approssimato per eccesso e comunque non inferiore ad una pistola.Da dette quote sono esclusi i depositi momentanei dovuti a pensionamenti, depositi temporanei per esigenze personali e ritiri cautelari.
2. Il numero complessivo delle cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale di Aversa è fissato nel massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge e comunque non

inferiore alla somma delle cartucce necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

3. Il Corpo di Polizia Municipale di Aversa può essere inoltre dotato ai soli fini dei servizi di rappresentanza in occasione di feste o cerimonie pubbliche di n. 6 (sei) sciabole, ordinariamente custodite presso il Comando. La relativa assegnazione avviene in via occasionale in relazione alle singole esigenze.

4. Il Dirigente, a norma delle previsioni dell'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, denuncia alla competente Autorità l'acquisto delle armi in dotazione al Corpo.

CAPO II PRESIDI DIFENSIVI

Articolo 4

Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Aversa a cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente ausiliare di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di strumenti di autotutela diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale e per assicurare l'efficienza operativa.

2. Gli strumenti di autotutela sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

3. Gli strumenti di autotutela possono essere a dotazione individuale, veicolare o di reparto.

4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi è subordinato alla partecipazione con esito positivo di uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale o da altro ente o struttura accreditata.

5. Con specifici ordini di servizi, attuativi del presente Regolamento a norma dell'art. 1 comma 3, il Dirigente emana direttive operative di dettaglio eventualmente ritenute necessarie o opportune per assicurare adeguate misure di sicurezza in materia di modalità di assegnazione, detenzione, impiego ed addestramento all'uso dei presidi.

6. Nell'ambito della gestione dell'armamento, è previsto uno specifico registro sul quale vanno annotate le assegnazioni dei presidi difensivi, il deposito e le eventuali sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

7. La assegnazione individuale in via continuativa del presidio difensivo comporta l'obbligo di portarli al seguito nell'espletamento di tutti i servizi previsti dall'art. 5. Lo strumento deve essere custodito con cura all'interno dell'armadietto personale presente presso i locali del Comando. Il Personale in servizio in via continuativa presso gli Uffici, di norma, è esentato dal porto degli strumenti difensivi.

8. La manutenzione ordinaria degli strumenti difensivi ad assegnazione individuale in via continuativa è di competenza dell'operatore assegnatario. La manutenzione ordinaria degli strumenti di reparto è onere dello specifico Ufficio delegato alla cura dell'armamento.

9. I presidi difensivi di reparto sono custoditi presso specifici locali del Comando Polizia Municipale, con affidamento al consegnatario dell'armamento.

10. Fatta salva l'eventuale violazione di leggi penali, qualsiasi comportamento doloso o colposo posto in essere con l'utilizzo dei presidi di autotutela o la mancata o non diligente custodia degli stessi costituisce violazione disciplinare e comporta l'attivazione del relativo procedimento, con l'immediata revoca dell'assegnazione e dell'autorizzazione all'uso.

CAPO III MODALITÀ E CASI DEL PORTO DELL'ARMAMENTO

Articolo 5 Servizi svolti con l'arma da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Aversa a cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente ausiliare di Pubblica Sicurezza, nell'ambito del territorio comunale, espletano tutti i servizi istituzionali, compresi quelli di corpo di guardia, piantone e centrale operativa, con l'ausilio dell'arma da fuoco assegnata in dotazione.
2. Sono altresì svolti con l'ausilio dell'arma da fuoco in dotazione i servizi svolti in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato previsti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla vigente normativa, salvo quanto diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.
3. Gli Operatori che prestano in via continuativa servizio presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale di Aversa, di norma, sono esentati dal porto dell'arma in dotazione, salvo quanto diversamente disposto dal Comandante.
4. I componenti del Corpo al quale non sia stata assegnata l'arma o a cui sia stata ritirata per qualsiasi ragione l'arma nonché gli Operatori che prestano servizio a tempo determinato possono svolgere i servizi sotto riportati, preferibilmente con l'ausilio di presidi difensivi:
 - a) regolamentazione del traffico;
 - b) servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - c) attività connesse a notificazioni di atti giudiziari ed amministrativi e di accertamenti in materia di normativa anagrafica.
5. Gli Operatori che prestano servizio di rappresentanza in occasione di feste o cerimonie pubbliche sono esentati dal porto dell'arma da fuoco e dei presidi di autotutela.

Articolo 6 Assegnazione dell'arma da fuoco

1. L'arma corta completa di due caricatori muniti delle relative cartucce è assegnata in via continuativa a tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale di Aversa dotati dei seguenti requisiti:
 - a) decreto del Prefetto di Caserta di nomina di agente ausiliare di pubblica sicurezza;
 - b) possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati da apposita certificazione medica rilasciata con spese a carico dell'Ente in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998;
 - c) conseguimento del certificato maneggio armi e superamento del corso di addestramento al tiro.
2. Il Comandante con proprio provvedimento assegna l'arma in via continuativa a ciascun operatore in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per un periodo di anni 10. Il provvedimento è comunicato al Prefetto di Caserta.
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'Operatore che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.
4. Il rifiuto dell'affidamento dell'arma e il conseguente porto della stessa costituisce violazione perseguibile disciplinarmente e, su proposta del Comandante del Corpo, la possibilità del cambio del profilo e l'assegnazione ad altro ufficio comunale per l'impossibilità di proficuo impiego all'interno del Corpo per cause dipendenti dalla volontà dell'Operatore.
5. La sciabola per i servizi di onore sono consegnati di norma agli operatori impegnati nel servizio prima del servizio e riconsegnate al termine dello stesso. E' cura dell'Operatore

assegnatario verificare il perfetto stato di conservazione della dotazione e dei relativi accessori.

6. Il Comandante del Corpo può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco a seguito di qualificata segnalazione o di eventi che possano far dubitare, anche in via di mera cautela, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e tecnico-operativi nel tiro o nel maneggio delle armi nonché dell'affidabilità. A tal fine il Comandante del Corpo richiede, secondo il caso, l'acquisizione entro il termine di trenta giorni di una rinnovata certificazione sanitaria o di idoneità al maneggio delle armi. Tutte le relative spese per l'acquisizione delle documentazioni richieste sono a carico dell'Ente.

7. Acquisita la documentazione richiesta, il Comandante del Corpo adotta entro i successivi trenta giorni gli eventuali provvedimenti di ritiro dell'arma, fatti salvi i provvedimenti cautelari previsti dal presente regolamento.

Articolo 7

Modalità del porto dell'arma da fuoco

1. Gli assegnatari dell'arma da fuoco, durante il servizio, portano l'arma in dotazione nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato nell'arma, senza cartuccia innestata nella camera di scoppio, senza la sicura manuale inserita e con il cane non armato. L'armamento è completato da un caricatore di riserva pieno collocato nell'apposito astuccio portacaricatore, assicurato al cinturone

2. Per l'arma da fuoco assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In tale caso l'arma è portata in modo non visibile, al pari del caso in cui sia autorizzato il servizio in abiti borghesi.

3. Il Comandante del Corpo, gli Ufficiali e l'altro personale appositamente autorizzato dal Comandante possono portare l'arma in dotazione in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione. E' vietato alterare le caratteristiche delle armi assegnate e delle relative munizioni.

5. E' fatto divieto di estrarre l'arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico se non per motivi di servizio.

6. E' fatto divieto di consegnare a terzi anche solo temporaneamente l'arma in dotazione ovvero permettere che la stessa sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

7. Il personale che svolge servizio di corpo di guardia, piantone e centrale operativa può essere esentato dal portare l'arma nella fondina esterna, con possibilità di portarla con le modalità previste per il porto dell'arma in abiti borghesi.

Articolo 8

Porto dell'arma da fuoco in occasione di servizi di collegamento, rappresentanza e missioni

1. I servizi di collegamento, di rappresentanza e missione, nonché i servizi connessi ad attività istituzionali quali il collegamento con altre autorità o altri enti con sedi fuori dal territorio di competenza, le attività di istituto ovvero i servizi svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria sono svolti di norma recando al seguito l'arma in dotazione.

2. Il porto dell'arma da fuoco è consentito agli Operatori assegnatari per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9

Servizi svolti fuori dall'ambito comunale per soccorso o per supporto

1. I servizi svolti fuori dall'ambito territoriale comunale, per soccorso o in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza recare al seguito l'arma in dotazione.
2. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.
3. Nei casi di servizi armati svolti al di fuori del territorio di competenza, il Comandante del Corpo dà comunicazione al Prefetto di Caserta ed a quello territorialmente competente per il luogo ove il servizio esterno sarà prestato con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo e i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.
4. I presidi di autotutela possono essere recati al seguito nell'espletamento dei servizi nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma da fuoco in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi della stessa, nonché le sue condizioni e lo stato delle cartucce assegnate;
 - b) custodirla diligentemente, curarne la manutenzione e la pulizia semplice;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ed assegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma;
 - d) presentarla al consegnatario, dietro ogni specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - e) applicare ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma deve in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, la custodia deve avvenire nel rispetto dell'art. 20 e 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110;
 - c) evitare di abbandonarla all'interno di veicoli, anche quando chiusi a chiave o all'interno dell'armadietto in dotazione;
 - d) tenerla durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante e dal presente regolamento;
 - e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolamentano le esercitazioni di tiro;
 - f) salvo quanto previsto al comma 1 lett. d) non consegnarla, anche temporaneamente a terzi, ovvero permetterne il maneggio;

- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione delle armi da fuoco;
- h) fare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di smarrimento dell'arma o di furto, di parti di essa o delle cartucce, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al Consegnatario delle armi, ovvero in caso di loro assenza all'Ufficiale di turno;
- i) Comunicare tempestivamente al Comandante ed al Consegnatario delle armi ogni variazione di residenza o domicilio.

Articolo 11 Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale di Aversa, nominato con provvedimento del Comandante del Corpo tra un Ufficiale o un Operatore di Polizia Municipale, cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione e delle chiavi a lui affidati ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la propria ed altrui scrupolosa osservanza delle operazioni;
 - e) la custodia e la manutenzione dei presidi difensivi depositati e non assegnati.
2. Il consegnatario informa tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della specifica attività affidata.
3. Il Comandante del Corpo, anche solo per esigenze contingenti connesse alla prolungata assenza del consegnatario, può nominare un sub-consegnatario delle armi, scelto con le stesse modalità del consegnatario.

Articolo 12 Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario, previa contestuale annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro delle armi.
5. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente consegnate al consegnatario o al sub-consegnatario nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione dell'arma ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di agente ausiliare di pubblica sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) nel caso l'assegnatario non sia risultato idoneo all'esercitazione periodica al tiro od al maneggio delle armi;
 - e) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Caserta o del Comandante del Corpo.
6. Nel caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo dello stesso, l'assegnatario ha la facoltà di depositare l'arma presso il Comando. Il versamento, l'ultimo giorno del servizio prima del congedo e il ritiro, prima della ripresa del servizio, deve avvenire secondo modalità da concordare con il consegnatario delle armi del Comando.
7. Nel caso di astensione dal lavoro per maternità o per malattia prolungata per un termine superiore ai trenta giorni l'assegnatario ha l'obbligo di versare l'arma anche mediante la consegna nel proprio luogo di degenza al consegnatario delle armi che provvede

all'immediato recupero dell'arma ed alla successiva custodia, dandone immediata notizia al Comandante del Corpo.

Articolo 13

Requisiti psicofisici per l'assegnazione e ritiro cautelare dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinato al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

3. Il Comandante del Corpo, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di riservatezza, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario a mezzo accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, a seguito di una delle seguenti circostanze:

a) qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;

b) qualora riceva dal personale addetto al coordinamento e controllo una circostanzionata segnalazione di situazioni che pongano il ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;

c) qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;

d) qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante del Corpo può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante del Corpo dispone l'immediata restituzione dell'arma all'assegnatario.

6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante del Corpo dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Articolo 14

Deposito delle armi

1. Presso il Comando della Polizia Municipale di Aversa non è istituita l'armeria in considerazione della circostanza che il numero delle armi da custodire in via continuativa è inferiore a quindici unità armi e il numero di munizioni è inferiore a duemila cartucce.

2. Le armi da fuoco, il relativo munizionamento e le sciabole non assegnate in via continuativa sono conservate in apposito locale allo scopo individuato dal Comandante, in apposito armadio blindato con serratura di sicurezza, diviso in due scomparti, con chiusura distinta, oppure in due armadi, per la custodia, rispettivamente delle armi e delle munizioni.

3. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed al consegnatario delle armi o sub-

consenatario, ove individuato. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi.

Articolo 15

Registro di carico delle armi e delle munizioni e dei presidi difensivi

1. Qualsiasi operazione di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni deve essere annotata, a cura del consegnatario, su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.
2. Il locale deposito delle armi è dotato, altresì, di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo, per:
 - a) le ispezioni periodiche;
 - b) le riparazioni delle armi;
 - c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
3. E' altresì istituito il registro dei presidi difensivi di cui al Capo II da compilare con le stesse finalità e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I registri di cui ai precedenti commi possono essere gestiti anche in formato digitale nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Articolo 16

Controlli e sorveglianza

1. I controlli almeno su base mensile al locale dove sono custodite le armi sono effettuati dal consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è annotato su apposito modulo, archiviato a cura del consegnatario, tenuto a disposizione per le eventuali ispezioni disposte dal Comandante del Corpo, dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.
3. Il Comandante del Corpo dovrà essere immediatamente informato dal Consegnatario di ogni anomalia riscontrata nel corso dei controlli periodici o straordinari svolti al locale dove sono custodite le armi.

CAPO V

ADDESTRAMENTO

Articolo 17

Addestramento obbligatorio al tiro e idoneità al maneggio della armi da fuoco

1. I componenti del Corpo della Polizia Municipale, muniti di decreto di agente ausiliare di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito la preventiva formazione ed il dovuto addestramento tecnico-operativo di seguito meglio specificato:
 - a) Formazione ed addestramento iniziale: propedeutico all'assegnazione dell'arma con il conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi;
 - b) Esercitazione annuale: corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono di tiro a segno nazionale, ovvero, previa intesa con le altre Forze di Polizia di Stato, presso i poligoni utilizzati da queste ultime.
2. Oltre a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Comandante del Corpo può disporre specifiche sessioni di addestramento al tiro nel corso dell'anno per i componenti del Corpo che svolgono particolari servizi.

3. Le attività di addestramento e formazione devono essere svolte presso un poligono di tiro abilitato per l'addestramento al tiro con armi da fuoco. L'addestramento è a tutti gli effetti equiparato alla ordinaria attività di servizio.
4. La convenzione stipulata per i fini di cui al presente articolo è comunicata al Prefetto.

Articolo 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni

1. Qualora il poligono di tiro a segno convenzionato per le finalità di addestramento e formazione al maneggio della armi sia ubicato fuori comune, i componenti del Corpo, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. L'ordine di servizio con la programmazione dell'esercitazione è comunicato al prefetto nelle forme e per i fini previsti dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Testo Unico della Leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, della Legge 12 aprile 1975, n. 110, Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e del vigente Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Aversa.

Articolo 20

Norma transitoria

1. I componenti del Corpo della Polizia Municipale di Aversa, assegnatari dell'arma di ordinanza, dovranno conseguire apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tutte le spese e gli oneri per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Aversa.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento devono avere piena applicazione tutte le altre previsioni del presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore e pubblicazione del Regolamento

1. A norma dell'art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto, il presente regolamento, ad intervenuta approvazione, entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune.
3. Il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissariato di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65 ed al Prefetto, a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.